

## relazione

La Commissione per le questioni giuridiche sulla famiglia: giusto equiparare figli naturali e legittimi

L'incesto: è la conclusione alla quale è arrivata la «Commissione per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia e l'elaborazione di proposte di modifica alla relativa disciplina», che ha elaborato una proposta di decreto legislativo per dare attuazione ad alcuni principi di delega contenuti nella legge. La questione del riconoscimento dei figli nati da incesto era stata la norma più controversa e dibattuta nel corso

# «Nessun via libera all'incesto»

DA ROMA

**L**a legge del 10 dicembre 2012 sull'equiparazione dei figli «naturali» con quelli «legittimi» non ha affatto «legalizzato»

dell'approvazione, l'anno scorso, della legge. Nella sua relazione conclusiva, la Commissione presieduta dal professore Cesare Massimo Bianca ha stabilito che prevedere il possibile riconoscimento dei figli di genitori uniti da vincoli di parentela «appare conforme allo spirito della riforma, avendo sovvertito l'antica concezione per cui la riprovazione del rapporto instaurato dai genitori deve riflettersi in una discriminazione giuridica a carico dei figli». Insomma, le colpe dei padri non devono ricadere sulla progenie.

La disposizione che rende riconoscibili anche i figli nati da parenti, sottolinea la Commissione, è «improntata all'idea che il riconoscimento deve essere precluso non in base alla condizione giuridica di irricognoscibilità del figlio, ma esclusivamente in base alla considerazione del suo interesse».

La legge inserisce comunque una serie di «paletti»: occorre che il giudice non informi il figlio circa l'identità dell'altro genitore; che l'altro genitore non sia convivente con l'autore del riconoscimento; che il rapporto personale instaurato dall'autore del riconoscimento col figlio sia da questo bene accetto. In ogni caso, secondo la Commissione, il riconoscimento dovrebbe essere subordinato alla verifica positiva di un periodo di prova sotto la vigilanza del Tribunale. Il riconoscimento da parte del secondo genitore potrà essere autorizzato solo nei casi eccezionali in cui il figlio, divenuto adulto, sia a conoscenza della sua identità e il riconoscimento non lo esponga al «pregiudizio di dover subire una situazione socialmente scandalosa». Ad esempio, nei casi in cui il secondo genitore sia malato terminale o il primo genitore sia già deceduto.